



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno II - n. 2-2007**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

4



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 2-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## Recensioni

*La "vis vel metus" nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)* (Studi Giuridici LXXI), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 291, 35,00 euro.

Il volume raccoglie le conferenze organizzate nel 2005 dall'Arcisodalizio della Curia Romana sul tema della efficacia invalidante della coazione nel consenso matrimoniale canonico.

Dedicato alla memoria di Tommaso Mauro, il cui profilo è tracciato in apertura nel *Ricordo* di Luciano Musselli, il libro riporta, in chiusura, un articolo del Mauro, già pubblicato nel 1986, sulla disciplina della *vis vel metus* nel codice di diritto canonico del 1983. Si tratta di un'analisi lucida e profonda, che conserva intatta la sua attualità, ove sono ben evidenziate le differenze, non solo formali, esistenti tra la disciplina del *metus* prevista dal codice pio benedettino e quella attuale.

Il tema trattato costituisce un classico della disciplina matrimoniale, eppure, come si evince dalla lettura dei diversi saggi, l'argomento è ancora ricco di insidie e molti punti della normativa attualmente in vigore appaiono oscuri.

La lettura degli articoli pone in rilievo, ad esempio, che non vi è unanimità di interpretazioni del dato terminologico, sicché, in riferimento al can. 1103 c.i.c., mentre alcuni autori operano una netta distinzione tra la *vis*, considerata esclusivamente come violenza fisica, e il *metus*, inteso come timore provocato da violenza morale, altri ritengono che i termini usati dal legislatore non possano essere distinti, essendo espressione di un unico fenomeno poiché legati da un rapporto di causa-effetto, definito, in passato, *vis conditionalis*, in quanto solo il

*metus* provocato da una violenza esterna può avere un rilievo invalidante rispetto al matrimonio.

Nella minuziosa analisi della normativa attuale, che viene svolta, a partire dai suoi precedenti storici, con particolare attenzione al dato tecnico, alla configurazione giuridica del *metus*, alle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali che si sono sviluppate nel corso degli anni, risuona l'eco del principio della libertà di scelta del proprio stato di vita, che, soprattutto quando conduce all'irrevocabile patto di vita e di amore che è il matrimonio, richiede di non essere assolutamente soggetta a coazioni esterne.

La disciplina sulla materia dettata dal can. 1103 c.i.c. appare, rispetto al passato, più attenta a garantire la genuinità delle scelte dell'individuo nel rispetto dei suoi sentimenti più profondi e più efficace contro tutte le possibili forme di coercizione. In questa direzione, l'eliminazione dell'espressione *iniuste*, in riferimento al timore incusso per costringere al matrimonio, o l'introduzione della formula *haud consulto*, volta a dare rilevanza anche al c.d. timore indiretto, vengono unanimemente considerate come positivi sviluppi della normativa, sensibile, tra l'altro, alle riflessioni che, nella vigenza del codice del 1917, avevano animato la dottrina, e alle soluzioni che la giurisprudenza aveva dovuto trovare dinanzi a casi problematici, come quello del timore reverenziale, ove l'estrinsecità del male minacciato o la sua gravità potevano apparire molto labili, se guardati in modo eccessivamente schematico e formalistico. Il volume si apre con un saggio di Urbano Navarrete, di ampio respiro, che tratta del *metus*, in riferimento alla teoria generale dei vizi e del difetto di consenso.

L'A., analizzando le fonti della disciplina della *vis vel metus*, precedenti al codice del 1917, ricorda che fu la Decretale *Sacris est* di Innocenzo III a sancire la distinzione tra la *vis* e il *metus* e a prevedere l'autonomia delle due figure. Mentre nel diritto romano la *vis* era contemplata in quanto si traducesse in un *metus*, nel campo canonico, soprattutto in seguito alle specificazioni contenute nella succitata decretale, le due espressioni furono usate in modo autonomo.

Peraltro, anche dopo la decretale di Innocenzo III, permasero delle interpretazioni divergenti del fenomeno, per cui, come si trae dalle Decretali di Gregorio IX, molti dei documenti ivi raccolti ponevano, alla stregua dei giuristi romani, la *vis* e il *metus* in stretta correlazione, essendo la prima la causa e il secondo l'effetto dei vizi della volontà di un determinato atto.

L'A., in riferimento alla normativa attuale, evidenzia che la formulazione del can. 1103 c.i.c. riflette l'equiparazione ulpiana della *vis* e del *metus* (p. 20), con l'avvertenza, però, che tale equiparazione può essere accettabile nel momento in cui la *vis* è intesa solo come *vis condicionalis* e non come comprensiva della *vis absoluta*.

Dopo aver trattato del *metus* in generale, il volume raccoglie saggi di carattere storico, che pongono in rilievo come la necessità di evitare forme di manipolazione e coercizione del consenso matrimoniale è stata variamente avvertita nel corso dei secoli e ha trovato diversi tipi di riconoscimento sul piano normativo.

Il primo saggio storico, scritto da Raffaele Balbi, volto allo studio della *vis* e *metus* nella canonistica medievale, viene volontariamente circoscritto all'analisi del Decreto di Graziano, nella considerazione che "attraverso tale opera si spalanca agli occhi dello studioso il fermento di idee del primo millennio cristiano proveniente da molteplici voci, a volte così diverse e, a volte, così singola-

ri, ma sempre così ricche di implicazioni teoretiche" (p. 33).

Se nel *Decretum* viene affermato il principio che *nisi libera voluntate nulla est copulanda alicui*, l'A. avverte che vanamente si ricercerebbe nell'opera di Graziano un organico e maturo approfondimento relativo all'integrità del consenso matrimoniale.

Infatti, se da un lato la necessità della volontà libera degli sposi è richiamata come elemento indefettibile del matrimonio, non mancano passi, chiaramente influenzati dalla concezione dei rapporti parentali del passato, ove la donna era marginalizzata in una posizione subalterna nell'ambito della famiglia, nei quali viene previsto, e in taluni casi rivendicato come condizione di legittimità, l'intervento dei genitori nelle scelte relative allo stato di vita dei propri figli.

L'opera di Graziano, figlia del proprio tempo, non mostra eccessiva sensibilità al problema della coercibilità delle nozze, sul quale è dato rinvenire solo alcuni spunti: "Al di là di qualche brano, come quello di papa Nicolò I, Graziano fa riferimento alla coazione in materia matrimoniale solo quando affronta, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, il problema degli *sponsalia* conclusi dai genitori contro la volontà dei figli e, naturalmente, quando si interessa specificamente del rapimento" (p. 46).

L'analisi condotta sul testo graziano consente di giungere alla conclusione che in esso convivano due anime, due concezioni del matrimonio: una profana, strettamente legata alle consolidate tradizioni medievali, volte al mantenimento e al controllo, anche e soprattutto attraverso i matrimoni veicolati dalle famiglie, dell'ordine sociale; e una, più conforme al patrimonio dottrinale della Chiesa, volta a garantire la libertà del consenso.

Franco Edoardo Adami analizza, invece, la disciplina della *vis vel metus* dal codice del 1917 a quello del 1983. L'A. pone in rilievo le principali diffe-

renze tra la formulazione del can. 1087 del codice del 1917 e del can. 1103 del codice del 1983, seguendo il percorso dei lavori preparatori e delle riflessioni degli studiosi nel periodo di transizione dei due codici.

Viene fornita una spiegazione del fatto che nel nuovo canone sul *metus* non figura più la parola *iniuste*, ritenuta pleonastica, e sono analizzate le espressioni *ab extrinseco* e *haud consulto*, considerate le più problematiche nel corso dei lavori preparatori.

La formulazione del can. 1103 dimostra l'attenzione avuta dal legislatore, nell'opera di ricodificazione, ai risultati prodotti dalla dottrina e dalla giurisprudenza rotale, soprattutto in riferimento alle figure del *metus* indiretto o a quella del timore reverenziale.

La disciplina giuridica contenuta nel codice viene, poi, posta in raffronto con i presupposti di carattere psico-sociale e psicologico delle scelte umane.

Pio Scilligo, nel saggio *Presupposti psico-sociali per la libertà e la responsabilità nelle scelte umane*, si occupa di illustrare il processo di formazione del sé, nell'ambito dei contesti familiari e sociali di riferimento, al fine di verificare le possibilità di sviluppare la capacità di fare delle scelte libere e consapevoli. In particolare, si sottolinea come il rapporto che il soggetto instaura con i propri educatori possa influire in modo tanto incisivo sulla formazione dell'identità della persona da annullare le possibilità di operare scelte critiche e di discostarsi dai modelli comportamentali imposti, con diverse modalità, dall'esterno.

Gli aspetti psicologici del vizio di consenso per *vis vel metus* vengono ulteriormente approfonditi nel contributo di Gianfrancesco Zuanazzi, che, in particolare, sofferma la sua attenzione sul *metus* e, in modo esplicativo, propone le differenze esistenti tra la paura, l'ansia e l'angoscia. Viene chiarito che la percezione della paura e i suoi effetti

dipendono dalla disposizione emotiva di ciascuna persona, sulla base di quelle che sono state la maturazione affettiva, la storia personale e i condizionamenti precedenti, propri di ciascuno.

Entrando nel merito della disciplina canonistica del timore, l'A. pone in rilievo che la violenza morale può essere esercitata in una forma di comunicazione che non sempre si esaurisce con le parole. Proprio perché, per lo più, le vicende legate alla costrizione al matrimonio si consumano in ambiti familiari, ove la tela degli affetti e dei condizionamenti è ben chiara a tutte le parti, e ove come per tutti i tipi di relazioni emotive, il linguaggio gestuale e mimico appare essere ben più incisivo di quello verbale, possono assumere rilievo anche i comportamenti assunti dai soggetti, oltre alle parole effettivamente dette.

Dopo aver posto in evidenza che la gravità del timore deve essere sempre valutata in riferimento alla disposizione emotiva soggettiva, l'A. analizza alcuni casi particolari di *metus* dati dalla minaccia di suicidio e dall'avvento di una gravidanza indesiderata, per poi soffermarsi sul timore reverenziale, connesso alla seconda ipotesi, e tracciare delle fondamentali differenze con le varie possibili forme di suggestione derivanti da peculiari rapporti, come quello esistente tra penitente e confessore.

L'attenzione alla componente psicologica del timore e alla disposizione interna dell'animo del *metus patiens* induce l'A. ad invitare alla cautela, allorché si vogliono stabilire nette linee di confine tra le diverse fattispecie che si possono realizzare nella pratica. La stessa distinzione tra *metus ab extrinseco* e *metum ab intrinseco*, o tra libertà interna ed esterna può, in taluni casi, apparire fuorviante, perché la componente psicologica interna del soggetto che subisce il timore ha sempre una valenza fondamentale nella valutazione della effettiva libertà della scelta matrimoniale.

Il volume si dedica poi ad analizzare la trattazione giurisprudenziale della *vis vel metus*.

Maurice Monier, in particolare, analizza la giurisprudenza rotale sul *metus communis* successiva al 1983. Lo studio si basa sull'analisi di 114 sentenze rotali pubblicate dal 1983 al 1998 e su 34 sentenze non pubblicate dal 1999 al 2004: da esse si evince che, nella maggior parte dei casi, la nullità matrimoniale è proposta per timore reverenziale.

L'analisi giurisprudenziale viene concentrata sui criteri adottati per stabilire la gravità del *metus*, prevalentemente basati sulla percezione soggettiva del male minacciato, e sulle principali minacce usate nella prassi per carpire il consenso matrimoniale.

Inoltre, vengono considerati anche i casi in cui il capo di nullità per *metus* viene invocato insieme ad altre ipotesi contigue, come quella della simulazione di consenso o di difetto di libertà interiore.

Si tratta di ipotesi di nullità che, spesso, si confondono sul piano sostanziale, con la conseguenza che, in alcuni casi, la nullità del matrimonio viene dichiarata, nei diversi gradi di giudizio, per capi differenti, ma sostanzialmente equivalenti. In tali ipotesi, come spiegato in una pronuncia *Guayaquillen* del 1998, al fine di valutare l'esistenza di una doppia sentenza conforme, bisogna guardare non alla conformità formale, bensì a quella sostanziale (cfr. pp. 126-127).

Miguel Angel Ortiz si occupa poi del timore reverenziale, ponendone in rilievo i tratti peculiari. L'A. sottolinea che il timore reverenziale deve presentare gli stessi requisiti di quello comune per avere un effetto invalidante rispetto al matrimonio; tali requisiti, però, in riferimento al timore reverenziale assumono una peculiare connotazione, dovuta all'esistenza di un rapporto di riverenza tra il *metum incutiens* e il *metum patiens*. L'A. descrive quindi le fattispecie in cui

può avere rilievo il timore reverenziale e i mezzi processuali per provare la coazione.

Paolo Bianchi prende in esame il timore reverenziale, facendo riferimento alla giurisprudenza rotale successiva al 1983. Il saggio, ricco di riferimenti alle sentenze, riporta in appendice gli estremi delle decisioni della Rota Romana sul *metus* dal 1984 ad oggi. L'analisi giurisprudenziale segue una precisa articolazione, che consente di tracciare delle distinzioni, che appaiono fondamentali in tema di timore reverenziale. In primo luogo, si distingue tra l'attività di orientamento dei genitori, che è lecita, e la vera e propria costrizione. Si parla poi del timore *ab intrinseco* e della differenza esistente tra offesa e indignazione. L'analisi condotta permette di giungere alla conclusione che la fattispecie del timore reverenziale richiede di essere analizzata caso per caso, con specifica attenzione alle variabili proprie di ogni singola vicenda. Per cui, ferme le regole derivanti dalla legge e gli orientamenti fissati dalla giurisprudenza, "il giudice dovrà affrontare con le massime umiltà, serietà e acribia lo studio di ogni singola vicenda umana sottoposta al suo giudizio, consapevole della complessità della realtà e della conseguente impossibilità di costringerla in schemi astratti e aprioristici e teso invece a capirne il meglio possibile l'effettivo svolgimento" (p. 216).

Il saggio di Nikolaus Schöch è dedicato alle qualificazioni della gravità ed estrinsecità del timore. Esso, pertanto, analizza, in primo luogo, la gravità che deve caratterizzare il *metus* per avere un effetto invalidante rispetto al matrimonio e pone in rilievo le caratteristiche di tale requisito. La gravità deve essere oggettiva, nel senso che l'importanza del male minacciato deve risultare percepibile dall'uomo comune. Nonostante il suo necessario fondamento oggettivo, però, la gravità richiede di essere valutata in riferimento alla persona che subisce il

*metus*, secondo un costante orientamento dottrinale consolidatosi fin dal Settecento. Da questo punto di vista, si rileva che “lo sviluppo della giurisprudenza sul timore reverenziale è il caso tipico in cui il processo di soggettivizzazione ed umanizzazione del timore ha trovato la sua manifestazione storica più concreta” (p. 229).

Naturalmente, perché si configuri la fattispecie delineata nel can. 1103 c.i.c., è necessario che il timore provenga dall'esterno e che sia ascrivibile ad una *causa libera*, provenga cioè da persona distinta dal *metum patiens*. La valutazione corretta dell'estrinsecità del timore si può presentare problematica, e, nella prassi giurisprudenziale, in talune fattispecie, la nullità del matrimonio è stata riconosciuta anche in assenza di un'esplicita minaccia esterna e in presenza di una *inspicio metus*, per quanto fondata sul piano oggettivo. L'A. pone in evidenza, però, che si è trattato di casi limite, nei quali le circostanze oggettive delle vicende coniugali considerate, consentivano di valutare la fondatezza dei sospetti e dei timori del nubente.

Trattando, poi, del fondamento della forza invalidante del timore, l'A. rileva come sia opinione consolidata che la coazione renda nullo il matrimonio per diritto naturale, inficiando la libertà della scelta coniugale. Egli, però, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme codicili e prendendo in considerazione il dettato del can. 125 §2, ove si prevede che, salvo diversa disposizione del legislatore, gli atti posti per timore non sono nulli, ma rescindibili, sostiene che non è possibile ritenere che i requisiti fissati per il timore dal can. 1103 siano di diritto naturale e perciò retroattivi. L'interpretazione autentica del can. 1103, fornita nel 1987, circa la possibilità di applicare tale norma anche ai non cattolici, non sembra, dunque, a giudizio dell'A., aver fugato tutti i dubbi circa il fondamento della forza irritante

del timore nel diritto naturale.

Analizzando le differenze tra il can. 1103 e il can. 1095 n. 2, il punto di discriminazione viene ricondotto alla presenza/assenza di una minaccia esterna. Nel caso di difetto di libertà interna, l'individuo non è neanche consapevole della scelta che sta facendo: “Chi, invece, è spinto *ab extrinseco* è consapevole e non attribuisce la volizione a se stesso, ma ad altri” (p. 243).

Gerard McKay tratta del *metus indirectus* e propone una lettura dell'attuale formulazione del can. 1103 c.i.c., partendo dai precedenti testi legislativi sull'argomento e dalla prassi giurisprudenziale sviluppatasi prima della promulgazione del nuovo codice. Si rileva, allora, che, fino al 1933, con una sola eccezione, tutte le decisioni della Rota Romana avevano seguito una posizione particolarmente rigida in riferimento alla rilevanza del *metus indirectus*, richiedendo “l'intenzione diretta dell'autore della violenza di estorcere il consenso matrimoniale come condizione necessaria per la nullità del matrimonio” (p. 255).

Un cambiamento di rotta fu dovuto alla pubblicazione, nel 1932, da parte del Card. Pietro Gasparri, del *Tractatus canonicus de matrimonio*, ove si sottolineava la possibile rilevanza del timore indiretto. La giurisprudenza rotale si mostrò sensibile ad accogliere gli insegnamenti di Gasparri e mutò indirizzo. Il codice del 1983 finì col recepire gli orientamenti sull'argomento, che si erano ormai consolidati.

Il contributo di Antoni Stankiewicz è intitolato *Il metus ab intrinseco e l'immunità dalla coazione nella scelta dello status personale* (can. 219). Il saggio ripercorre le tappe della riflessione giurisprudenziale sviluppatasi nella vigenza del codice pio-benedettino e analizza la normativa attuale sulla rilevanza del timore in riferimento agli atti di scelta del proprio stato di vita. I requisiti del timore fissati dalla legislazione possono essere diversi

a seconda dell'atto da compiere, sicché, in riferimento al possibile rilievo del *metus ab intrinseco*, è possibile fare una scansione tra gli atti per i quali si richiede espressamente anche l'estrinsecità del timore, rispetto ai quali, quindi, un timore proveniente dall'interno del soggetto non è destinato ad avere rilievo giuridico, e quelli in cui, invece, è richiesta solo la gravità del timore, ove sono lasciati spazi per riconoscere un'efficacia giuridica al *metus ab intrinseco*.

Per quanto, infatti, il can. 219 c.i.c. stabilisca un principio di libertà nella scelta dello stato di vita, le eventuali coazioni subite, e il modo concreto in cui esse si sono rese operanti, rientrano nella disciplina delle singole fattispecie previste dal legislatore e sono destinate ad avere un rilievo diversificato.

L'opera nel complesso è densa e ricca. Gli articoli sono organizzati in modo tale da consentire una lettura non dispersiva e una focalizzazione dei principali aspetti della disciplina della *vis vel metus* nel codice di diritto canonico. In alcuni casi, le riflessioni condotte pongono in rilievo l'impossibilità di approdare a delle soluzioni definitive in ordine a determinati problemi posti dalla normativa, primo fra tutti quello terminologico. La lettura dei diversi studi evidenzia, quindi, la permanente attualità delle discussioni sulla coercizione nelle scelte matrimoniali, che, come si evince dai saggi dedicati all'analisi giurisprudenziale, non è confinata su un piano puramente formale ed astratto, continuando a fornire linfa a buona parte dei processi di nullità matrimoniale.

**Claudia Ciotola**

G. Boni, *Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiastici*, Giappichelli Torino 2005, pp.220.

L'abbondante produzione di scritti in tema di tutela dei beni culturali di inte-

resse religioso è stata spesso meno attenta alle specifiche attese di salvaguardia degli archivi ecclesiastici. Di certo, questo è avvenuto perché gli archivi costituiscono una parte del patrimonio culturale religioso ancora poco nota e valorizzata, e per il fatto che essi, anche quando sono molto risalenti, non possono essere riguardati solo come beni della cultura. Difatti, la necessità di tener conto del loro perdurante rilievo amministrativo, per l'attività degli enti che li hanno prodotti, ha indotto, per oltre cento anni, l'Italia (e non solo questa nazione) a legiferare in tema di tutela degli archivi storici con provvedimenti distinti da quelli rivolti alla salvaguardia degli altri beni storico-artistici; con testi, peraltro, ciascuno a suo modo e misura, equivoci circa la possibilità di mitigare gli obblighi imposti dalla autorità civile per gli archivi degli enti ecclesiastici, in considerazione delle necessità di governo della Chiesa nei settori di sua competenza. Così, sino all'intervento dell'art. 12 del Concordato del 1984, in relazione agli archivi ecclesiastici, si è in prevalenza dibattuto se e in che misura dovessero soggiacere alla disciplina civile e se potessero godere dei benefici che, via via, si cominciavano a disporre per il recupero e la valorizzazione degli archivi storici.

In considerazione di questa realtà, la collaborazione tra Stato e Chiesa nella tutela del patrimonio culturale di interesse religioso, fissata dal menzionato art. 12 dell'Accordo di Villa Madama, ha riguardato tali beni con la previsione di addivenire ad intese tra i competenti organi delle due Parti per favorire e agevolare "la conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche" appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. Lunghe dilazioni, poi, hanno ritardato l'attuazione a livello statuale del dettato concordatario; e solo nel 2000 si è pervenuti a una Intesa di carattere nazionale tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Con-